NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 17

Divieto di trattamenti previdenziali e pensionistici aggiuntivi

E' fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo e' iscritto per legge. I trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici deliberati dagli organi competenti a favore del personale degli enti locali entro il 1 marzo 1966 e debitamente approvati dagli organi di tutela sono mantenuti limitatamente al personale in servizio a tale data. I trattamenti supplementari suindicati devono essere decurtati di una somma pari all'ammontare dell'aumento apportato dalla presente legge al trattamento di fine servizio corrisposto dall'INADEL.

Versione in vigore dal 2 aprile 1968, non più in vigore dal 21 novembre 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali
Estremi	Legge 8 marzo 1968, n. 152
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-in-materia-previdenziale-per-il-personale-degli-enti/art-17-divieto-di-trattamenti-previdenziali-e-pensionistici-aggiuntivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it